

## REGOLAMENTO (CE) N. 299/98 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1998

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2351/97 che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione delle rose a fiore piccolo originarie del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che, a seguito di una verifica, è stato constatato che le cifre indicate per le rose a fiore piccolo nell'allegato del regolamento (CE) n. 2350/97 della Commissione, del 27 novembre 1997, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza<sup>(3)</sup>, non sono esatte; che detto allegato deve essere rettificato in mancanza di cifre relative alle importazioni di rose a fiore piccolo provenienti dal Marocco; che, di conseguenza, è opportuno mantenere i dazi doganali preferenziali istituiti dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari

comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/97 della Commissione<sup>(5)</sup>; che occorre dunque abrogare il regolamento (CE) n. 2351/97 della Commissione<sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi doganali preferenziali per le rose a fiore piccolo provenienti dal Marocco sono ripristinati a decorrere dal 30 novembre 1997.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 2351/97 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 326 del 28. 11. 1997, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 326 del 28. 11. 1997, pag. 19.